MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente la concessione di un sussidio supplementare all'OTAF di Sorengo per la costruzione dell'Istituto di Sommascona

(del 6 luglio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'opera ticinese di assistenza per la fanciullezza di Sorengo è proprietaria a Sommascona di Olivone di un ospizio destinato, unitamente a quelli appartenenti alla stessa istituzione e siti a Sorengo, Locarno e Airolo, a svolgere la sua apprezzata opera di prevenzione contro le diverse malattie e carenze che possono colpire i minorenni.

L'istituto di Sommascona ha subìto negli anni 1960 - 1961 una generale sistemazione, opera resasi necessaria per migliorare e completare l'ambiente, le attrezzature, i servizi e per aumentarne la capienza. A seguito di questa opera di trasformazione e di ingrandimento la casa di Sommascona presenta ora tutti i requisiti richiesti per essere definita un moderno istituto di montagna. Possono essere, infatti, ospitati centoventi fanciulli, durante tutto l'anno, sia a scopo di cura preventiva sia a scopo di consolidamento.

Ultimati i lavori l'istituto è stato riaperto nel 1963 permettendo così di accogliere almeno parte delle numerose richieste che non possono essere soddisfatte per insufficienza di posti e che riguardano tutti i bambini, fanciulli e adolescenti che, per una ragione e l'altra, dovrebbero trovar posto in istituti adeguati. Nella domanda presentata dalla OTAF in data 30 aprile 1964, tendente ad ottenere un sussidio suppletorio con riferimento alla nuova legge 15 gennaio 1963 sulla maternità e la fanciullezza, è esposto in modo dettagliato il costo della sistemazione, che è risultato molto superiore al preventivo allestito nel 1957 e in base al quale sono stati stanziati i sussidi cantonale e federale, previsti dalla legge del 1928, concernente la lotta contro la tubercolosi.

Per meglio chiarire questo importante aspetto del problema facciamo seguire le cifre concernenti il costo dell'opera e il suo finanziamento :

Preventivo iniziale allestito nel 1957	Fr. 357.000,—
Preventivo aggiornato al momento dell'appalto	Fr. 410.000,—
Consuntivo a lavori ultimati (aprile 1964)	Fr. 556.451,—
Arredamento non compreso nel preventivo	Fr. 84.686,45
Totale della spesa	Fr. 641.137,45
Il finanziamento è avvenuto nel seguente modo :	
Prestito ipotecario presso la Banca dello Stato	Fr. 325.000,—
Sussidi statali	Fr. 100.000,—
Contributo Valle di Blenio	Fr. 50.000,—
Donazione Pro Juventute e Soc. Utilità pubblica	Fr. 8.000,—
Totale	Fr. 483.000,—
Risulta un deficit di	Fr. 158.137,45

Se si considera che l'OTAF deve sopportare le spese ricorrenti per il debito ipotecario di Fr. 325.000,— e nel contempo deve provvedere alla copertura della differenza anzicitata concernente il finanziamento dell'opera, si può ragionevol-

mente comprendere che essa tenda ad ottenere un aiuto ulteriore, richiamandosi all'applicazione retroattiva della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, del 15 gennaio 1963.

Bisogna ammettere che un'eccezione analoga è stata già adottata dal sottoscritto Consiglio di Stato, convalidata dall'onorando Gran Consiglio nella sua seduta del 15 gennaio 1963 con la concessione di un sussidio a favore della nuova Casa dei bambini di San Marco in Bellinzona.

Infatti il Consiglio di Stato ha adottato in data 25 settembre 1962 un messaggio con il quale è stata illustrata dettagliatamente l'opera della Culla San Marco e ha proposto di concedere, per la parte della spesa sussidiata dalla Confederazione, una percentuale di sussidio del 50 % anziché del 20 % come è previsto dalla legge sulla prevenzione e la lotta contro la tubercolosi.

L'aumento del sussidio dal 20 al 50 % è stato giustificato con la seguente motivazione:

— Riconosciuta ampiamente l'utilità e la necessità dell'iniziativa della Fondazione Culla San Marco, il Consiglio di Stato ritiene di poter giustificatamente proporre un contributo pari al 50 del 30 % (percentuale dei giorni di cura annuali attribuiti ai ricoverati esposti a tubercolosi o sospetti di tubercolosi) delle spese riconosciute. Il contributo complessivo è, quindi, del 50 del 30 % di Fr. 857.057,— pari a Fr. 128.558,55.

Non va dimenticato, infatti, che qualora fosse promulgata la legge per la protezione della maternità e dell'infanzia, il sussidio previsto all'art. 14 del progetto presentato dal Consiglio di Stato è nella misura del 50 % al massimo delle spese per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento, nonché per l'acquisto di attrezzature. Mancando la possibilità di poter concedere questo sussidio, appare giustificata ed equa la proposta del Consiglio di Stato per la concessione di un sussidio pari al 50 % della spesa sussidiabile.

Oltre considerare la grande utilità dell'opera svolta nel campo della protezione della fanciullezza dall' OTAF e la precaria situazione finanziaria in cui la stessa è venuta a trovarsi in seguito alla spesa sopportata per la trasformazione e l'ingrandimento dell'istituto di Sommascona, il Consiglio di Stato è stato indotto ad accettare la domanda presentata, rifacendosi alle motivazioni più sopra riferite e ritenute valide per il sussidiamento della Casa di San Marco in Bellinzona.

La sola differenza consiste, in quest'ultimo caso, nell'aver applicato anticipatamente una legge già presentata ma non ancora votata dal Gran Consiglio, mentre ora si intende dar effetto retroattivo alla stessa.

Esponendo i dati concernenti il finanziamento delle spese per i lavori di Sommascona, abbiamo elencato, tra l'altro, il sussidio federale e cantonale già stanziato in applicazione della legge per la lotta contro la tubercolosi.

A tal uopo, in data 3 novembre 1958, il Gran Consiglio ha stanziato a favore dell'Opera ticinese di assistenza alla fanciullezza, per l'Ospizio di Sommascona, l'importo di Fr. 49.980,— pari al 20 % di Fr. 249.900,—, somme queste calcolate e sussidiate secondo i criteri adottati dall'Autorità federale, criteri che hanno indotto quest'ultima a prendere in considerazione il 70 % del preventivo base iniziale, pari ad un importo di Fr. 357.000,—.

Per una questione di principio alla quale non ritiene, per ragioni ovvie, di poter derogare, il Consiglio di Stato ha deciso di prendere esso pure in considerazione per un eventuale sussidiamento la cifra sussidiabile stabilita dall'Autorità federale e cioè Fr. 249.900,—, proponendo di stanziare un sussidio del 50 % analogamente a quanto è stato fatto a favore della Culla San Marco.

Si tratterebbe di un importo di	Fr. 124.950,—
da cui va dedotto l'importo pari al 20 % già accordato mediante il citato decreto legislativo 3 novembre 1963 e cioè	Fr. 49.980,—
Importo da versare	Fr. 74.970,—

L'Esecutivo, esaminando il programma finanziario per l'applicazione della legge per la protezione della maternità e dell'infanzia, si è reso conto dell'importanza che riveste per lo Stato l'onere finanziario che la stessa comporta unitamente alle nuove leggi sociali e igienico - sanitarie recentemente votate. Per questo motivo sarà indotto ad adottare criteri di moderazione nello stanziamento di sussidi nei singoli casi, chiamando a contribuire i Comuni e gli enti locali per attuare queste opere di interesse generale e ciò in proporzione alle possibilità economiche-finanziarie degli stessi.

Per la ricostruzione della Culla San Marco il Comune di Bellinzona, su proposta del Municipio, intende versare Fr. 50.000,—, oltre concedere determinate facilitazioni tariffarie nella fornitura dell'energia elettrica.

Nel caso in esame si è dovuto sottoporre il problema al Municipio di Olivone, il quale ha risposto con lettera in data 15 giugno 1964, da cui risulta che il Comune ha sottoscritto Fr. 1.000,— aderendo all'azione promossa in Valle, ha fornito legname per Fr. 3.000,— ed ha assunto una spesa d'importo analogo, per la sistemazione della strada d'accesso all'istituto.

Basterebbe questo importo totale di Fr. 7.000,— per sgravare il Comune di Olivone di una ulteriore contribuzione, tenuto conto delle sue limitate possibilità finanziarie.

Si deve inoltre ricordare l'azione svolta in tutta la Valle che ha fruttato Fr. 50.000,—, e gli enormi impegni presenti e futuri del Comune, come risulta dalla citata lettera del Municipio.

Sia dal punto di vista del principio, sia per la sua applicazione pratica, si può ritenere soddisfatto l'obbligo morale che spetta al Comune e agli enti locali, di contribuire ad una opera, come quella in esame, di grande utilità pubblica.

Concludendo, il Consiglio di Stato ritiene pertanto doveroso non insistere per un contributo, in questa fase di sussidiamento, a carico del Comune e degli enti locali interessati. Propone pertanto l'erogazione del sussidio sopraesposto, ritenuto che se l'Autorità federale dovesse, sulla base del consuntivo definitivo presentato anche alla stessa, riconoscere una cifra sussidiabile maggiorata, questa potrà far oggetto per un riesame del caso.

E' opportuno rilevare che mediante l'aiuto proposto, il deficit risultante dal finanziamento dell'opera, viene coperto solo nella misura del 50 % circa. Tuttavia, per le ragioni che abbiamo esposto e soprattutto se si considera che la motivazione per concedere il sussidio supplementare poggia su considerazioni di natura eccezionale, un maggior contributo apparirebbe inopportuno ed ingiustificabile.

La beneficiaria dell'aiuto proposto deve riconoscere lo sforzo particolare che compie lo Stato in circostanze eccezionali e dovrà ricercare per altre vie la copertura totale del deficit denunciato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un sussidio per la costruzione dell'Istituto di Sommascona

(del. . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 15 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963;

visto il messaggio 6 luglio 1965 n. 1304 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — All'Opera ticinese di assistenza alla fanciullezza (OTAF) di Sorengo è concesso un sussidio supplementare di Fr. 74.970,— per la costruzione dell'Istituto di Sommascona.

Art. 2. — La spesa è a carico del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Lo Stato si riserva di effettuare il collaudo dell'opera, dopo di che disporrà per le modalità del versamento, che saranno stabilite con apposito decreto esecutivo, in rate annuali secondo le disponibilità di cassa.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.